

Direzione Regionale: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G11965 del 20/08/2014

Proposta n. 14302 del 18/08/2014

Oggetto:

Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: Tirocini extracurricolari nel Lazio per un valore pari a € 15.000.000.

Proponente:

Estensore	CAPRARI CARLO	_____
Responsabile del procedimento	CARLO CAPRARI	_____
Responsabile dell' Area	O. GUGLIELMINO	_____
Direttore Regionale	M. NOCCIOLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: *Tirocini extracurricolari nel Lazio* per un valore pari a € 15.000.000.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell'Area Affari Generali

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" in particolare l'articolo 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i., in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la legge 18 giugno 2009, n.69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e s.m.i., in particolar modo l'articolo 32;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" come convertito con modificazioni dalla l 16 maggio 2014, n. 78;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e s.m.i.;

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR 151 del 13 marzo 2009” a cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale” a cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni della presente determinazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 “Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- lo schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Lazio trasmessa alla Regione Lazio con nota del 4 aprile 2014, prot. n. 40/0012651;
- la determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;
- la determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro” – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;

- la determinazione direttoriale 20 settembre 2013, n. B04116 “Modifica degli allegati 1 “Modello - Convenzione” e 2 ”Modello – Progetto formativo” dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”;
- la determinazione direttoriale del 20 novembre 2013, n. G02652 “Modifica degli allegati 1 “Modello - Convenzione” e 2 ”Modello – Progetto formativo” dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”;
- la determinazione direttoriale 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del Manuale delle procedure per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro”;
- la determinazione direttoriale del 28 marzo 2014 n. G03889 “Modifica degli allegati 1 “Modello - Convenzione” e 2 ”Modello – Progetto formativo” dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”;
- la determinazione 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani”. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
- la determinazione 23 aprile 2014, n. G06086 di approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON YEI e dei relativi allegati;
- la determinazione direttoriale 14 maggio 2014, n. G07056 “Rettifica dell’Allegato 2 "Modello - Progetto formativo" dell’allegato A della Deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”;
- la determinazione direttoriale 13 giugno 2014, n. G08607 “Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell’art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”.

- la determinazione direttoriale 13 giugno 2014, n. G08608 “Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione dell'avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alle misure n. 1.C: orientamento specialistico per un importo di euro 1.000.000,00 e n. 3: accompagnamento al lavoro, per un importo di euro 15.000.000,00”;
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e dei relativi allegati”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Sintesi del circuito finanziario PON YEI – Riunione del 11 aprile 2014”, trasmessa in data 14 aprile 2014, che definisce le opzioni relative al circuito finanziario del PON YEI prevedendo la possibilità per gli Organismi intermedi del Programma di scegliere tra:
 - Opzione 1 “*Le Regioni utilizzano il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari*”;
 - Opzione “*Le Regioni effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio*”;
- la nota prot. n. 273947 del 12 maggio 2014 con cui la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la scelta di avvalersi dell’Opzione 1, utilizzando il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per effettuare impegni e pagamenti in favore dei beneficiari;

CONSIDERATO che:

- il citato il decreto direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014 ha destinato alla Regione Lazio l’importo complessivo di € 137.197.164 per l’attuazione della Garanzia per i Giovani;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il citato piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma Operativo Nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come Organismi Intermedi;
- la Regione ha adottato il Piano di attuazione regionale (PAR Lazio 2014 - 2015) coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi;
- il suddetto Piano costituisce parte integrante della Convenzione stipulata in data 23 aprile 2014 che regola i rapporti tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- l'art. 6 della citata Convenzione, stabilisce che in attesa dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo 2014 – 2020, la Regione utilizza il Sistema di gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013;
- la Regione intende, in attuazione di quanto previsto nella suddetta Convenzione, avviare la misura 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”, demandando a successivi avvisi l'attuazione delle altre misure previste;
- in fase di prima attuazione sono promossi percorsi di tirocinio extracurriculare esclusivamente nel territorio della regione Lazio in attesa che vengano definiti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche i parametri e i criteri di riconoscimento dell'indennità di mobilità geografica a favore del tirocinante;
- a seguito della definizione ministeriale dei criteri e dei parametri finanziari sopra richiamati, la Regione provvederà con successivo atto ad estendere la misura di tirocinio anche per quelli svolti al di fuori della regione, in Italia o all'estero.
- al momento attuale non si è ancora perfezionata la procedura informatica di gestione e monitoraggio delle misure di Garanzia per i Giovani sul sistema informativo SIGMA;
- appena sarà attuata la citata procedura informatica, sarà cura dell'Area Affari Generali della Direzione Lavoro inserire il presente atto sul sistema SIGMA ;

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse:

- approvare l'avviso pubblico - di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione – per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura del PAR Lazio 2014 – 2015: *Tirocini extracurricolari nel Lazio* per un valore pari a € 15.000.000,00;
- approvare la *Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio* di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato del *Registro delle presenze tirocinio* di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare la *Domanda di pagamento del soggetto promotore accreditato* di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato *Richiesta di erogazione dell'indennità mensile* di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato del *Riepilogo mensile delle ore di frequenza* di cui all'allegato 4bis parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare lo schema della *Convenzione quadro* di cui all'allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

di:

- approvare l'avviso pubblico - di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione – per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura del PAR Lazio 2014 – 2015: *Tirocini extracurricolari nel Lazio* per un valore pari a € 15.000.000,00;
- approvare il formato della *Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio* di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato del *Registro delle presenze tirocinio* di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato della *Domanda di pagamento del soggetto promotore accreditato* di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato della *Richiesta di erogazione dell'indennità mensile* di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare il formato del *Riepilogo mensile delle ore di frequenza* di cui all'allegato 4bis parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare lo schema della *Convenzione quadro* di cui all'allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 32 della richiamata l. 69/2009 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti web regionali: <http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/> e www.portalavoro.regione.lazio.it.

La presente determinazione sarà notificata all'Autorità di gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Direttore
Marco Noccioli



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 2014 – 2015
Garanzia Giovani



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa
ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 – 2015
(DGR 223/2014)
Avviso n. 2
Tirocini extracurricolari nel Lazio**

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
PON YEI



Sommario

Premessa.....	3
1) Oggetto e finalità dell'Avviso	4
2) Risorse.....	4
3) Destinatari	4
4) Beneficiari.....	5
5) Modalità di partecipazione all'Avviso	5
5.1) Sotto-misura 1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	5
5.2) Sotto-misura 2 Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	6
6 Descrizione della Misura	6
6.1) Sotto-misura 5.1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	6
6.2) Sotto-Misura 5.2 - Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	10
7) Modalità di svolgimento delle attività.....	13
8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti	13
9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione	14
9.1) Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	14
9.2) Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	15
10) Controlli.....	15
11) Casi di inadempimento.....	16
12) Informazioni	16
13) Tutela della privacy.....	17
14) Definizioni e principali abbreviazioni	17
14.1) Definizioni	17
14.2) Principali abbreviazioni	18
15) Quadro di riferimento normativo	18

Premessa

Il termine “**Garanzia per i giovani**” si riferisce a una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, i giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio.

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall’Italia, prevede l’adozione di un PON, nell’ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Con DGR 223/2014, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014 – 2015 (di seguito, PAR Lazio).

Per la descrizione del contesto di riferimento e delle modalità attuative del PAR Lazio nell’ambito del PON YEI, si rinvia al documento “Linee guida per l’attuazione della Garanzia Giovani – PAR Lazio 2014/2015”, (di seguito, Linee guida) che verrà pubblicato sul sito web www.regione.lazio.it/garanziaigiovani.

Il PAR Lazio contempla le misure previste nell’ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

In fase di prima attuazione, sono individuati i percorsi di seguito indicati, descritti in dettaglio nelle linee guida sopra richiamate:

- 1) Formazione;
- 2) Accompagnamento;
- 3) Apprendistato;
- 4) Tirocinio;
- 5) Servizio civile;
- 6) Autoimprenditorialità;
- 7) Mobilità;
- 8) Assunzione.

Secondo l’iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Lazio, le attività di prima informazione (scheda 1.A) e di presa in carico (scheda 1.B) sono precedenti alla stipula del Patto di servizio, che segna l’inizio del percorso, e sono svolte in assenza di un contributo a valere sulla dotazione finanziaria della Garanzia Giovani.

Le misure di cui alla scheda 6 “Servizio civile” e alla scheda 9 “Bonus occupazionale” saranno realizzate mediante specifici avvisi emanati rispettivamente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS in base ai rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto riguarda tutte le restanti misure, la Regione procederà all'emanazione di specifici avvisi con cui saranno definite le regole di accesso e le modalità di attuazione.

1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curricolari ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato A della DGR 199/2013, di cui alla scheda 5 del PAR Lazio, incentivando la trasformazione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato.

A tal fine, nell'ambito del presente Avviso sono previste le seguenti sotto-misure:

1. promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del soggetto promotore accreditato come definito al paragrafo 14.1 (di seguito, soggetto promotore accreditato);
2. realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del Centro per l'Impiego (di seguito CPI).

In fase di prima attuazione sono promossi percorsi di tirocinio esclusivamente nel territorio della regione Lazio. A seguito della definizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, MLPS) dei parametri e dei criteri di riconoscimento dell'indennità di mobilità geografica a favore del tirocinante, la Misura sarà estesa anche ai tirocini svolti al di fuori della regione Lazio, in Italia o all'estero (Paesi UE). Le modalità di partecipazione ed erogazione della Misura verranno pertanto disciplinate con apposito successivo atto.

2) Risorse

Ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio di cui al punto 1, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione un primo stanziamento di risorse pari a € **15.000.000,00** a valere sulla Misura 5 del PAR Lazio.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

3) Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che, nell'ambito del Patto di Servizio (di seguito, PdS) sottoscritto presso un Centro per l'impiego (di seguito CPI) del Lazio, abbiano scelto la misura di cui al presente avviso.

I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- bassa;
- media;
- alta;
- molto alta.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani.

Si specifica che il giovane in cassa integrazione e in solidarietà non rientra nella definizione di NEET e pertanto non accede alla Garanzia Giovani.

4) Beneficiari

L'avviso è rivolto, secondo le modalità specificate per sotto-misura al paragrafo 6, ai seguenti soggetti:

- 1) soggetti promotori accreditati, in qualità di soggetti proponenti, per il servizio specialistico facoltativo: "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";
- 2) giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al punto 3, in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di tirocinio, che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio (di seguito soggetto ospitante).

I tirocini potranno essere promossi anche dal Centro per l'Impiego (di seguito CPI). In tal caso, non è previsto il coinvolgimento del soggetto promotore accreditato, di cui al punto 1. Nel caso in cui il tirocinio sia attivato per il tramite del CPI, non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.

5) Modalità di partecipazione all'Avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello". Le modalità di partecipazione prevedono le fasi di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura.

5.1) Sotto-misura 1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Relativamente alla sotto-misura 1, la partecipazione al presente Avviso avviene attraverso le seguenti fasi.

Fase A: presentazione della candidatura da parte del soggetto promotore accreditato

I soggetti promotori accreditati presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Sistema Informativo regionale SAC Lavoro (<http://sac.jobslazio.it>), coerentemente con la tipologia di accreditamento richiesta (cfr. paragrafo 4). Presentando la propria candidatura per l'erogazione di servizi di promozione di tirocini, i soggetti promotori accreditati sono inseriti nel Catalogo dell'offerta regionale (cfr. paragrafo 14.1).

Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia alle "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio 2014 - 2015", che sarà pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/garanzia giovani (di seguito, Manuale operativo).

Le candidature sono individuali: non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS; inoltre, è fatto divieto di delega¹.

Fase B: attivazione e realizzazione del percorso di tirocinio

Effettuata la candidatura attraverso la procedura informatica, qualora il giovane scelga di svolgere un tirocinio per tramite di un soggetto promotore accreditato, quest'ultimo dovrà attivare il tirocinio **entro 4 mesi, dalla stipula del Patto di Servizio** (di seguito PdS).

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Ai fini dell'attivazione di nuovi percorsi di tirocinio nell'ambito della Garanzia Giovani, sono fatte salve le eventuali convenzioni già sottoscritte ai sensi della DGR 199/2013 tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante.

L'indennità di tirocinio sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al tirocinante, il quale sarà responsabile della consuntivazione dell'attività svolta e della trasmissione della documentazione alla Regione.

¹ Cfr. Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013.

5.2) Sotto-misura 2 Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

La sotto-misura 2 è rivolta direttamente ai destinatari che scelgono di attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante per il tramite del CPI.

In tali casi, in assenza del coinvolgimento del soggetto promotore accreditato per i servizi specialistici facoltativi di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) della determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014, **non è prevista la fase A di presentazione delle candidature**, di cui al paragrafo 5.1.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra CPI in qualità di soggetto promotore e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Come nel caso della Sotto-misura 1, l'indennità di tirocinio sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al tirocinante, il quale sarà responsabile della consuntivazione dell'attività svolta e della trasmissione della documentazione alla Regione.

6 Descrizione della Misura

Di seguito sono descritte in dettaglio le modalità di attivazione e realizzazione dei tirocini per ciascuna delle sotto-misure previste.

6.1) Sotto-misura 5.1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Obiettivi della misura	L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale, per il tramite di un soggetto promotore accreditato . Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico da un soggetto promotore accreditato che, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto di Servizio, dovrà individuare un soggetto ospitante (impresa, fondazione, associazione e studio professionale con sede operativa nel Lazio) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.
Beneficiari (soggetti proponenti)	<u>Per i tirocini nel Lazio:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ soggetto accreditato per il servizio specialistico facoltativo b) di cui alla DGR 198/2014 e s.m.i.:<ul style="list-style-type: none">- “Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione. I rapporti tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante sono disciplinati dalla Convenzione di tirocinio.
Beneficiari (soggetti richiedenti)	<ul style="list-style-type: none">▪ giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio.

<p>Contenuti e caratteristiche della misura</p>	<p><u>Principali azioni</u></p> <p>Il servizio di promozione e attivazione del tirocinio prevede le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione del tirocinio (pre-selezione, attività di incontro D/O per l'attivazione del tirocinio); - assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione e alla conduzione dei percorsi di tirocinio, coerentemente, ove possibile, con il Repertorio regionale dei profili professionali e formativi² ; - attestazione delle competenze acquisite, secondo la procedura informatica prevista mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/); - promozione (nei casi pertinenti) presso il soggetto ospitante della Misura 9 "Bonus occupazionale" e delle altre misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione, al fine di favorire l'inserimento occupazionale del giovane che ha concluso il tirocinio con successo, entro 60 giorni dal termine del percorso. <p>A favore del tirocinante, è prevista l'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio.</p>
	<p><u>Modalità attuative</u></p> <p>Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.</p> <p>Il soggetto promotore accreditato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 14.1, <u>pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio</u>; - previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, acquisire la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (cfr. Allegato n. 1); - accertare che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, che abbia sottoscritto il PdS presso il CPI competente e che nel relativo Piano di Azione Individuale (di seguito PAI) sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, <u>pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio</u>; - designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); - fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (cfr. Allegato n. 2); - rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio; - assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento; - acquisire dal soggetto ospitante la documentazione richiesta dall'Avviso comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio; - elaborare e trasmettere alla Regione Lazio la domanda di rimborso (cfr. Allegato n. 3) corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso. <p>Il soggetto ospitante è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013;

² Cfr. DGR 452/2012 e s.m.i..

- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11);
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato (cfr. Allegato n. 3);
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze.

Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- trasmettere alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio e il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza allegato (cfr. Allegato n. 4), secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso.

L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa.

Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, (entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio), questi potrà beneficiare del bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.

Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

Durata

▪ Servizio di promozione

Di seguito sono indicate per fascia di profilazione, le durate del servizio di promozione in termini di ore, ritenute idonee.

Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Ore di servizio	6	9	12	15

Parametri di attuazione

▪ Tirocinio

I tirocini hanno una **durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi** per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.

Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.

	<p><u>Parametri di costo</u></p> <p>▪ Servizio di promozione <u>Al soggetto promotore accreditato</u> è corrisposto un rimborso per i costi di promozione del tirocinio, in relazione al livello di profilazione del giovane, secondo i costi standard nazionali riportati in tabella.</p> <table border="1" data-bbox="422 409 1457 510"> <tr> <td>Fascia di profilazione</td> <td>BASSA</td> <td>MEDIA</td> <td>ALTA</td> <td>MOLTO ALTA</td> </tr> <tr> <td>UCS nazionale (euro)</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>▪ Tirocinio <u>Al tirocinante</u> è riconosciuta un'indennità mensile, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (2.400,00 euro); - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi in caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 (4.800,00 euro). 	Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	UCS nazionale (euro)	200	300	400	500
Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA							
UCS nazionale (euro)	200	300	400	500							
<p>Termini di avvio e realizzazione della Misura</p>	<p>La Misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio.</p> <p>L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine perentorio dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS.</p> <p><u>I tirocini devono essere avviati il primo giorno lavorativo del mese.</u></p>										
<p>Criterio di riconoscimento del rimborso</p>	<p>▪ Servizio di promozione Il rimborso del costo di promozione è riconosciuto a risultato, <u>al termine del periodo di tirocinio</u>, secondo le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso di interruzione del tirocinio prima del raggiungimento della metà del percorso (<50% della durata prevista), non è corrisposto alcun rimborso; 2. nel caso di realizzazione del tirocinio per una durata pari o superiore alla metà del percorso ma inferiore al completamento dello stesso (≥50%; <100%), è riconosciuto un rimborso pari al 50% dell'importo previsto; 3. nel caso di completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l'intero importo previsto. <p>▪ Tirocinio L'indennità è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta.</p> <p><u>L'indennità di tirocinio non è erogata qualora il giovane sia percettore di ASPI e di altre forme di ammortizzatori sociali.</u></p> <p><u>Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile.</u></p>										

<p>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio di promozione – a cura del soggetto promotore accreditato <ul style="list-style-type: none"> - copia delle Convenzioni di tirocinio e dei relativi progetti formativi firmati; - comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL). <p>Inoltre, il soggetto promotore dovrà predisporre e conservare agli atti per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio prestate per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al Manuale operativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità di tirocinio – a cura del tirocinante <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (cfr. Allegato n. 1); - riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (Cfr. Allegato 4bis). <p>Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso il Soggetto ospitante ai fini dei controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo. Una copia conforme del registro dovrà essere conservata anche presso il soggetto promotore e dal tirocinante.</p>
--	---

6.2) Sotto-Misura 5.2 - Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

<p>Obiettivi della sotto-misura</p>	<p>L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale, per il tramite di un CPI. Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico direttamente dal CPI presso il quale ha stipulato il PdS; entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, il CPI dovrà individuare un soggetto ospitante (impresa, fondazione, associazione e studio professionale con sede operativa nel Lazio) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.</p>
<p>Beneficiari (soggetti richiedenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra CPI e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.

Il CPI è tenuto a:

- verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 14.1, **pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio**;
- previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, acquisire la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (cfr. Allegato n. 1);
- verificare, in fase di stipula del PdS, il possesso dei requisiti soggettivi del tirocinante di cui al paragrafo 3, **pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio**;
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. articolo 11);
- fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (cfr. Allegato n. 2);
- rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio;
- assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11);
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato (cfr. Allegato n. 3);
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze.

Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- trasmettere alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio e il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza allegato (cfr. Allegato n. 4), secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso.

<p>Contenuti e caratteristiche della misura (segue)</p>	<p>L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa.</p> <p>Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, (entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio), questi potrà beneficiare del bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.</p> <p><u>Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato.</u></p>
<p>Parametri di attuazione</p>	<p><u>Durata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocinio <p>I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.</p> <p>Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.</p> <p><u>Parametri di costo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocinio <p>Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (2.400,00 euro); - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi in caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 (4.800,00 euro).
<p>Termini di avvio e realizzazione della Misura</p>	<p>La Misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio.</p> <p>L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine perentorio dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS.</p>
<p>Criterio di riconoscimento del rimborso</p>	<p>L'indennità è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta.</p> <p><u>L'indennità di tirocinio non è erogata qualora il giovane sia percettore di ASPI e di altre forme di ammortizzatori sociali.</u></p> <p><u>Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile.</u></p>

<p>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</p>	<p>▪ Indennità di tirocinio – a cura del tirocinante</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (cfr. Allegato n. 1); - copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo firmati; - comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL); - riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (cfr. Allegato 4bis). <p>Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso il Soggetto ospitante ai fini di controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo. Una copia conforme del registro dovrà essere conservata anche presso il CPI e dal tirocinante.</p>
--	---

7) Modalità di svolgimento delle attività

La scelta delle misure è concordata tra l'operatore del CPI e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento che si conclude con la stipula del PdS e la definizione del relativo PAI. I servizi e le misure scelte e indicate nel PAI sono registrate dall'operatore del CPI nella scheda anagrafico-professionale (di seguito, SAP) presente nel Sistema informativo regionale - SIL Lazio.

Nel caso del tirocinio, qualora il giovane decida di affidare l'attività di promozione ad un soggetto accreditato (Sotto-misura 1), la scelta del soggetto erogatore del servizio è effettuata dal giovane nell'ambito del Catalogo dell'offerta regionale.

Nel caso in cui il PAI del giovane preveda anche un'azione di orientamento specialistico (Misura 1.C di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione G08608/2014), il giovane dovrà orientare la propria scelta su un unico soggetto, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei diversi servizi tra loro strettamente collegati.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un soggetto accreditato nell'ambito del Catalogo regionale comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico da parte di quest'ultimo del destinatario. Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

L'attività di promozione realizzata dal CPI non è oggetto di finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui alla DGR 18 luglio 2013, n. 199" Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009".

8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

La regolazione dei rapporti con la Regione è definita secondo modalità distinte in relazione alla sotto-misura di riferimento.

Per quanto riguarda la sotto-misura 5.1, ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti promotori accreditati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una Convenzione quadro (cfr. Allegato n. 5).

Tale Convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La Convenzione dovrà essere trasmessa dal soggetto accreditato alla Regione, prima della definizione della

propria offerta di servizi nell'ambito del Catalogo regionale (cfr. Manuale operativo).

La trasmissione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Garanzia Giovani".

Il presente avviso opera in raccordo con gli altri avvisi emanati dalla Regione Lazio in attuazione del PAR Lazio. Pertanto, **non sono tenuti ad inviare nuovamente la convenzione sottoscritta i soggetti che, avendola già firmata in base ad un precedente avviso, ne hanno già esplicitamente accettato il contenuto, anche in relazione al servizio di promozione di tirocini di cui al presente avviso.**

Relativamente alla Misura 5.2, si fa riferimento alla dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio (Cfr. Allegato n. 1), sottoscritta dal tirocinante in fase di stipula della Convenzione.

9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione

La consuntivazione delle attività realizzate avviene ad attività conclusa, secondo le modalità di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura. Per attività conclusa si intende **il completamento del percorso di tirocinio.**

9.1) Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

A) Servizio di promozione

L'erogazione del rimborso è effettuata in un'unica soluzione a conclusione del percorso di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della domanda di rimborso (Cfr. Allegato n. 3). Non sono previsti pagamenti intermedi. La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avviene su base trimestrale. Il soggetto promotore accreditato è tenuto a consuntivare in un'unica domanda di rimborso tutte le attività concluse nel trimestre precedente, inviando una fattura unica e la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso.

La domanda di rimborso dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

1. domanda di pagamento secondo il modello in allegato (cfr. Allegato n. 3);
2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e della misura di riferimento, per i servizi di promozione, come specificato nel Manuale operativo;
3. convenzioni di tirocinio e relativi progetti formativi firmati.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

B) Tirocinio

L'indennità è erogata a seguito della presentazione da parte del tirocinante della richiesta di erogazione dell'indennità (cfr. Allegato n. 4), secondo le seguenti modalità:

- **pagamenti intermedi**, a conclusione di ogni bimestre del tirocinio, per un importo corrispondente a ciascun bimestre pari a 800 euro;
- **saldo**, a conclusione del percorso di tirocinio per un importo corrispondente ai bimestri residui, nei limiti dell'importo massimo complessivo pari a 2.400,00 euro per l'intera durata del tirocinio (4.800,00 euro in caso di persone con disabilità o persone svantaggiate).

La richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La richiesta di erogazione contiene la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione delle indennità mensili (richieste intermedie e finale);
2. dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (una sola volta, con la presentazione della prima richiesta intermedia);

3. riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (richieste intermedie e finale).

9.2) Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

A) Servizio di promozione

In tal caso, per l'attività di promozione svolta dal CPI non è previsto alcun rimborso.

B) Tirocinio

L'indennità è erogata a seguito della presentazione da parte del tirocinante della richiesta di erogazione dell'indennità (cfr. Allegato n. 4), secondo le seguenti modalità:

- **pagamenti intermedi**, a conclusione di ogni bimestre del tirocinio, per un importo corrispondente a ciascun bimestre pari a 800 euro;
- **saldo**, a conclusione del percorso di tirocinio per un importo corrispondente ai bimestri residui, nei limiti dell'importo massimo complessivo pari a 2.400,00 euro per l'intera durata del tirocinio (4.800,00 euro in caso di persone con disabilità o persone svantaggiate).

La richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La richiesta di erogazione contiene la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione delle indennità mensili (richieste intermedie e finale);
2. dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (una sola volta, con la presentazione della prima richiesta intermedia);
3. riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (richieste intermedie e finale).

10) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2007 – 2103³, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco – mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio su base campionaria.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del presente Avviso, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, *timesheet*, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

I registri in originale dei tirocini sono conservati, negli stessi termini sopra indicati, presso la sede del soggetto ospitante.

³ Conformemente con quanto stabilito all'art. 6 della Convenzione tra il MLPS e la Regione Lazio, approvata con Determinazione G06086 del 23 aprile 2014, nelle more di adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell'ambito della programmazione 2007 – 2013.

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso (cfr. paragrafo 11).

11) Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (determinazione B06163/2012), nonché dalla Convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza relativi alle misure finanziate con il presente avviso.

Inadempimento	Provvedimento
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, <i>timesheet</i> , verbali degli incontri, questionari gradimento, registri presenza, altro)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto delle disposizioni della DGR 199/2013	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014.

Per quanto attiene la regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi, si rimanda a quanto stabilito dalla determinazione B06163/2012.

Si rappresenta che i provvedimenti sopra indicati, a seconda delle irregolarità riscontrate, potranno anche essere disposti cumulativamente (sospensione/revoca accreditamento e revoca totale/parziale del finanziamento con blocco dell'erogazione dei successivi rimborsi).

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato procederà, previa comunicazione, al blocco dei successivi rimborsi ed alla apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo come da determinazione B06163/2012 e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti., anche attraverso il meccanismo della compensazione.

12) Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani.

Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziegiovani_programmazione@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_attuazione@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_controlli@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_monitoraggio@regione.lazio.it.

13) Tutela della privacy

Ai sensi della DGR 551/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro che nomina come incaricata l'Avv. Ornella Guglielmino - Dirigente Area Affari generali.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che la raccolta e il trattamento dei dati da Lei conferiti all'interno del presente modulo sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

14) Definizioni e principali abbreviazioni

14.1) Definizioni

Catalogo dell'offerta regionale: offerta regionale di servizi di orientamento, formazione e lavoro, definita dai soggetti accreditati che si sono candidati, mediante specifica procedura informatica, per la realizzazione delle misure di cui al PAR Lazio.

Soggetto promotore accreditato: soggetto promotore di cui all'art. 3 della DGR 199/2013 accreditato ai sensi della Direttiva accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro di cui alla determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014 . per:

- il servizio facoltativo specialistico b) "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";

Soggetto ospitante: imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali del Lazio (con sede operativa nel Lazio), di cui all'art. 4 della DGR 199/2013, presso cui viene realizzato il tirocinio, **nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla stessa deliberazione**. In particolare, può attivare un tirocinio, il soggetto che:

- non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha intrattenuto con il destinatario rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- rispetta i limiti numerici di cui all'art. 7 della DGR 199/2013.

Inoltre, il soggetto ospitante non può:

- utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratto a termine;
- ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

14.2) Principali abbreviazioni

ASPI	Assicurazione Sociale per l'Impiego
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
NEET	Not in Education, Employment or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAR Lazio	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	Youth Employment Initiative

15) Quadro di riferimento normativo

- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- decreto direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 "Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi";
- deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 17 "Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009";
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.";
- deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 "Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4";

- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”;
- determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;
- determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro” – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
- determinazione 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del Manuale delle procedure per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro”.
- determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4;
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e dei relativi allegati”;
- convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON YEI stipulata il 2 maggio 2014.



Allegato n. 1

Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000

Io sottoscritto/a, nato/a a il
....., residente a, in n.
....., C.A.P., Prov., domiciliato (se diverso dalla residenza) a
....., in n., C.A.P.
....., Prov.,

Tel.

Codice Fiscale

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARO

- di aver aderito al programma Garanzia Giovani della Regione Lazio e di aver sottoscritto con il CPI competente un Patto di Servizio (e relativo PAI) che prevede la realizzazione di un percorso di tirocinio;
- di aver preso visione del provvedimento attuativo per la realizzazione dei percorsi di tirocinio emanato dalla Regione;
- di accettare tutte le condizioni di svolgimento del percorso di tirocinio e di essere consapevole degli obblighi e degli adempimenti di mia competenza;
- di essere consapevole della natura e delle finalità del tirocinio e che lo stesso non configura un rapporto di lavoro consistendo invece in un'esperienza formativa;
- di impegnarmi ai fini della realizzazione del percorso di tirocinio coerentemente con quanto previsto nel progetto formativo;
- di assicurare la corretta compilazione e firma del registro presenze ai fini della registrazione delle attività e delle ore di effettiva frequenza al percorso e la predisposizione del riepilogo mensile delle presenze da presentare alla Regione ai fini del riconoscimento dell'indennità;
- di essere consapevole che, ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio, è richiesta la frequenza

- di almeno il 70% delle ore previste nel mese (pari a 98 ore);
- di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta dalla Regione o altro soggetto anche ai fini dei controlli di competenza;
- di restituire eventuali somme indebitamente percepite, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

DICHIARO INOLTRE

- di non avere intrattenuto con il soggetto ospitante rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti alla data di attivazione del percorso di tirocinio;
- di non aver svolto altri percorsi di tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per il medesimo profilo professionale;
- di non essere percettore di ASPI o di altri ammortizzatori sociali;
- *(soltanto se persona con disabilità)* di essere in possesso di certificato di invalidità rilasciato in data ___/___/___, da _____, attestante la seguente condizione: *indicare la tipologia di invalidità.*

Dichiaro che il citato provvedimento si riferisce all'ultimo accertamento del grado di invalidità disposto dall'amministrazione competente

- *(soltanto se persona svantaggiata)* di essere nella condizione di svantaggio ai sensi della l. 381/91.

Luogo e data

Firma del destinatario

.....

(Firma leggibile del destinatario
o di chi ne fa le veci)

Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Allegato n. 2

Registro delle presenze tirocinio

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON YEI
Piano di attuazione regionale PAR Lazio 2014 – 2015 Garanzia Giovani (DGR 223/2014)
Misura 5 "Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica"



Convenzione n.:

Progetto formativo n.:

Informazioni Soggetto promotore

Ragione Sociale/denominazione:
Partita IVA/CF:

Informazioni Soggetto ospitante

Ragione Sociale:
Partita IVA:

Dati tirocinante

Codice Fiscale:
Nome: _____ Cognome: _____
Nato/a il _____

Dettagli del tirocinio

Data di avvio:
Data di fine:

Num.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VALIDAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....

N.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....

N.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....

N.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....

N.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....

N.	Data	Dalle – Alle	Totale Ore giornaliera	Firma Tirocinante	Firma Tutor aziendale	Annotazioni
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						

(Aggiungere righe nel mese, se necessario)

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)

.....

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e firma del tutor didattico

.....



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Allegato 3 Domanda di pagamento del soggetto promotore accreditato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

ex art. 47 del d.p.r. 445/2000

Io sottoscritto/a nato/a
....., il e residente nel Comune di
....., PROV CAP in via
....., domicilio (se diverso da residenza) in PROV
....., CAP in via in qualità di
rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma del soggetto
accreditato.....con ID n.

CHIEDO

il riconoscimento dell'importo pari a €....., per l'erogazione dei servizi realizzati nel
trimestre dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa in favore dei destinatari dell'Avviso approvato con Determinazione
..... del, di cui al Modello A in allegato alla presente domanda, ripartito come segue:

- Misura "....." per un valore €

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARO CHE

- la presente domanda di pagamento rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall'Avviso sopra richiamato e dal Manuale operativo, pubblicato sul sito web regione.lazio.it/garanziegiovani, di cui ho preso atto;
- i servizi erogati sono stati realizzati in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, orientamento, formazione, ivi inclusi i tirocini extra-curricolari, e accreditamento e nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblico sopra richiamato e degli adempimenti previsti dalla Convenzione quadro;
- i servizi erogati sono debitamente documentati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con specifico riferimento alle ore erogate e ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso:.....;
- il personale impiegato per la realizzazione delle attività è in possesso, per curriculum vitae, di adeguate esperienze professionali secondo quanto stabilito dalla regolazione regionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e/o per la formazione (se del caso);
- le spese sostenute per la realizzazione di dette attività sono registrate in un sistema contabile distinto e correttamente imputate alle corrispondenti voci di costo, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con determinazione B06163 del 17 settembre 2012;
- le informazioni in merito al cofinanziamento del FSE nell'ambito della Garanzia Giovani sono state adeguatamente diffuse nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di informazione e pubblicità;
- i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti di cui all'art. 9 della Convenzione quadro.

Si includono i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati:

- *fattura (o documento equivalente)*, in originale e copia conforme, n. del gg/mm/aaaa;
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- ulteriore documentazione prevista dall'Avviso.

Luogo e data,.....

Firma

Legale Rappresentante o altro soggetto
con poteri di firma (*)

Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma



Allegato 4 Richiesta di erogazione dell'indennità mensile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

ex art. 47 del d.p.r. 445/2000

io sottoscritto/a, nato/a a il
....., residente a, in n.
....., C.A.P., Prov., domiciliato (se diverso dalla residenza) a
....., in n., C.A.P.
....., Prov., in qualità di tirocinante presso il soggetto ospitante (indicare la denominazione
del soggetto ospitante) ai sensi della Convenzione di tirocinio n. (indicare il numero identificativo della
convenzione), progetto formativo n. (indicare il numero identificativo del progetto formativo),

CHIEDO

- l'erogazione delle indennità mensili afferenti al periodo bimestrale dal al....per un importo complessivo pari a 800 euro lordi.

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

DICHIARO

- di aver regolarmente frequentato il percorso di tirocinio per un numero di ore pari a (*indicare il numero di ore di effettiva frequenza del periodo*), nel rispetto del requisito minimo richiesto di frequenza pari almeno al 70% del monte ore previsto per ciascuna mensilità, come di seguito indicato:
 - o mese/anno (*indicare il mese/anno di riferimento*): n. ore frequentate;
 - o mese/anno (*indicare il mese/anno di riferimento*): n. ore frequentate.
- di aver assicurato la corretta compilazione e firma del registro presenze ai fini della registrazione delle attività e delle ore di effettiva frequenza al percorso e di aver compilato, in coerenza con tale registro, il riepilogo mensile delle presenze in allegato alla presente richiesta, debitamente firmato e sottoscritto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore;
- di avere ad oggi ricevuto pagamenti per un importo complessivo pari a (*indicare l'importo percepito*) euro afferenti al/i bimestre/i (*indicare il/i bimestre/i di riferimento*);
- di conservare agli atti la documentazione relativa alla realizzazione del percorso di tirocinio, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso, e di renderla disponibile per eventuali controlli o in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione.

Luogo e data

Firma del destinatario

.....

(Firma leggibile del destinatario
o di chi ne fa le veci)

Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Riepilogo mensile delle ore di frequenza

Convenzione n. _____

Progetto formativo n. _____

Giorni mese

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Data e luogo

Firma del tirocinante

Soggetto promotore

Soggetto ospitante

(Firma del tirocinante o di chi ne fa le veci)

(Timbro del soggetto promotore e firma del tutor)

(Timbro del soggetto ospitante e firma del tutor e del Legale rappresentante)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Allegato 5 – Convenzione quadro

Convenzione quadro per l'erogazione dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in attuazione del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

di seguito singolarmente denominata "Regione Lazio" o "Parte"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore" o "Parte".

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di orientamento, formazione e di accompagnamento al lavoro (di seguito singolarmente e congiuntamente "servizi") ai sensi del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani 2014-2015 (di seguito "PAR Lazio") a valere sul PON YEI.
2. In attuazione del PAR Lazio, la Regione adotta uno o più avvisi pubblici (di seguito "avvisi") attraverso i quali mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Garanzia Giovani.
3. Gli avvisi sono parte integrante della presente Convenzione.

Letto firmato e sottoscritto _____

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego del Lazio.
2. Gli avvisi possono specificare i requisiti soggettivi di accesso ai singoli servizi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. La candidatura da parte del soggetto attuatore all'erogazione di un servizio avviene mediante il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Lazio.
2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dagli avvisi con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Salvo quanto espressamente disciplinato negli avvisi, il soggetto attuatore eroga il servizio entro il termine di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del giovane.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dagli avvisi.
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - d) provvedere, nel caso di interventi di natura formativa quali corsi di formazione e tirocini formativi, alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 (INAIL) iscritti e per tutta la durata dell'intervento;
 - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la

facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;

- f) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del PAR Lazio;
 - g) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - h) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - i) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 - j) osservare tutto quanto previsto dagli avvisi e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli avvisi.
3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

Art. 5 - Compiti della Regione Lazio

1. La Regione Lazio svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
3. La Regione Lazio mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
4. La Regione Lazio mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

Art. 6 – Domanda di rimborso

1. Il soggetto attuatore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista negli avvisi. Salvo quanto espressamente previsto negli avvisi, la domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

- una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore ex. art. 47 d.p.r. 445/00 e s.m.i. in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento;
 - un prospetto di riepilogo dei servizi svolti e delle relative ore erogate;
 - una fattura o documento equivalente con relativa marca da bollo (o dichiarazione di esenzione nei casi pertinenti,), in originale e n. 1 copia conforme.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio accettazione corrispondenza della Regione Lazio oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro, indicando sulla busta il riferimento "rimborso Garanzia Giovani".

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di servizio effettivamente svolte e/o al risultato conseguito, secondo le regole stabilite negli avvisi. Gli avvisi indicano i valori degli importi riconosciuti per i singoli servizi e per i livelli di risultato conseguito.
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere un report trimestrale di monitoraggio compilato secondo il modello elaborato dalla Regione Lazio, entro il giorno 15 del mese successivo al termine del trimestre di competenza.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Lazio di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della DGR 551/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro che nomina come incaricata l'Avv. Ornella Guglielmino - Dirigente Area Affari generali.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:
 - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
7. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione Regionale Lavoro.
8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 –Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione quadro entrano in vigore a partire dalla data di presentazione della prima offerta di servizi mediante apposita procedura informatica.
2. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2019.

Art. 12 –Recesso

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento “Garanzia Giovani”,
 - e.mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati indicati negli avvisi.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Lazio Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

Letto firmato e sottoscritto _____